

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1919

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOVA

Istituzione nel comune di Caulonia di una sezione distaccata del tribunale di Locri

Presentata il 7 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge sottoposta alla Vostra attenzione trae origine dalla riforma in materia di giudice unico di primo grado, realizzata con decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante « Norme in materia di giudice unico di primo grado », e si giustifica in considerazione della situazione del tutto particolare del comune di Caulonia. Tale particolarità, d'altronde, è stata riconosciuta dalla stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati, nella passata legislatura, nel parere reso sullo schema del citato decreto legislativo. La Commissione giustizia, infatti, aveva ritenuto meritevoli di considerazione le esigenze relative alla istituzione, tra le altre, di una sezione distaccata del tribunale di Locri nel comune di Caulonia. Tale esigenza, pienamente ragionevole e oggettivamente giustificata, è stata tuttavia disattesa dal

legislatore delegato, unitamente ad altre indicazioni della Commissione. Si rende quindi indispensabile provvedere in merito, giacché la necessità di istituire una sezione distaccata di tribunale nel comune di Caulonia si impone con ogni evidenza. Giova altresì sottolineare che la presente proposta di legge trova giustificazione anche in relazione al numero di abitanti interessati ed alla mole del contenzioso riferibile alla istituenda sezione distaccata. È per tali ragioni che auspico una rapida approvazione della proposta di legge che sottopongo alla Vostra attenzione e che, tra l'altro, non reca oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli uffici ed il personale da destinare all'istituenda sezione distaccata sono già presenti ed operativi sul territorio ancorché assegnati, dopo la soppressione della pretura di Caulonia, al tribunale di Locri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Caulonia una sezione distaccata del tribunale di Locri.

2. La sezione distaccata in Caulonia del tribunale di Locri comprende il territorio già facente parte della pretura di Caulonia.

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Locri, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Caulonia del tribunale di Locri, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Locri sono trasmessi alla sezione stessa.

2. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Locri gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore

della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0021010